
**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO F.F.**
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone


IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 492 del 10 OTT. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: NO

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 463/2012 Tribunale civile di Ragusa. Pagamento spese processuali.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giovanna Di Stefano
Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Tommeo
Giovanni Tommeo

Il 10 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato con D.A. n.01390/12 del 13 Luglio 2012, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge regionale n.5/2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.ri:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo f.f.

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario f.f.

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e sostanziale

premesso che con atto notificato il 30 gennaio 2003 i sigg.ri Mimouna Radhia e Trabelsi Farouk, entrambi in proprio e nella qualità genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, convenivano in giudizio la confluita azienda ospedaliera per chiederne la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad errate diagnosi e terapie praticate ;

che in detto giudizio l'Azienda, giusta delibera n.238/2003, si costituiva conferendo mandato ad litem all' avv. Alessandra Puccia del foro di Modica , autorizzandolo ad effettuare la rituale chiamata in causa, ex art.106 c.p.c., tanto degli Assicuratori pro-tempore, Società Cattolica di Assicurazioni coop. r.l. , quanto dei sanitari coinvolti nel caso clinico, atteso che la polizza assicurativa di riferimento prevedeva un massimale assicurato per sinistro inferiore alla pretesa risarcitoria formulata dagli attori ;

che giusta sentenza n.463/2012 Reg. Sent., il G.I. ha deciso di circoscrivere l'indagine nel merito della domanda alla sola statuizione sulle spese processuali, a causa della rinuncia degli attori, così pronunciandosi :

.....omissis...compensa le spese processuali fra gli attori e l'Azienda;

condanna l'Azienda al pagamento delle spese processuali in favore di D'Orazio Alida per €.6.750,00, di Giaquinta Maria per €.11.250,00 e dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia per €.6.750,00;

compensa le spese processuali fra l'Azienda e la società Cattolica Assicurazioni coop. Barresi Salvatore e Giorgio La Rosa,

...omissis..

ritenuto di procedere al pagamento delle predette spese processuali liquidate in sentenza e pertanto :

€. 15.176,31 , come da specifica a margine dell'atto, a favore della sig.ra Giaquinta Maria;

€. 8.494,20 a favore di Assitalia- Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.

€. 8.494,20 a favore della d.ssa Alida D'Orazio

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive con ulteriori aggravii per l'Azienda;

sulla base del presente schema di delibera predisposto dalla Direzione Affari Generali e Legali;

sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo; f.f.

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario; f.f.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- dare esecuzione alla sentenza n.463/2012 Reg. Sent., emessa dal Tribunale di Ragusa nella causa civile iscritta al n.252/2003 R.G. , promossa in primo grado dai sigg.ri Mimouna

Radhia e Trabelsi Farouk , entrambi in proprio e nella qualità genitori esercenti la potestà sulla figlia minore;

- per l'effetto, provvedere al pagamento delle spese processuali statuite , così come segue :
 - €. 15.176,31 , come da specifica a margine dell'atto, a favore della sig.ra Giaquinta Maria;
 - €. 8.494,20 a favore di Assitalia- Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., con bonifico **IBAN IT64F030 7503 200C C004 0086 985, Banca Generali intestato ad Ina Assitalia S.p.A. , Via Leonida Bissolati, 23 Roma**
 - €. 8.494,20 a favore della d.ssa Alida D'Orazio
- contabilizzare il superiore costo, pari a complessivi €.32.154,71 sul conto denominato "fondo accantonamento per oneri legali su controversie in corso", autorizzazione n. _____ dell'esercizio provvisorio in corso;
- riservarsi di proporre impugnazione, anche incidentale, avverso la superiore statuizione;
- attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente deliberazione

DTP3544/12-3542/12-3540/11

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>15.176,31</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
